



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 25/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 123974, con la quale l'Avv. Fiandaca Beatrice nata a Palermo il 12/05/1957, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 16/06/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 153648 del 16/12/2016 con la quale si comunica all'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che l'Avv. Fiandaca Beatrice ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 17/06/2017;
- VISTA la precorsa corrispondenza ed in particolare la nota prot. n. 11900 del 22/05/2017 con la quale l'Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dall'Avv. Fiandaca Beatrice, ha comunicato l'intendimento di avvalersi della facoltà di contingentamento per la medesima dipendente fino al 30/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 121799 del 03/11/2017 con la quale si comunica all'Avv. Fiandaca Beatrice che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2017;
- VISTO il D.A. n. 6134/II del 25/10/1991 - registrato alla Corte dei conti il 06/12/1991, reg. n. 17, fgl. n. 336 - con il quale, tra gli altri, l'Avv. Fiandaca Beatrice è stata nominata nella qualifica di Consigliere in prova del ruolo tecnico di cui alla tab. "B" annessa alla l.r. n.41/1985, assumendo effettivo servizio il 16/11/1991;
- VISTO il Decreto n. 9413 del 27/11/1997- registrato alla competente Ragioneria Centrale il 18/12/1997 al n. 10728 - con il quale, a rettifica del Decreto n. 2857 del 27/06/1996, in favore dell'Avv. Fiandaca Beatrice sono stati ricongiunti e computati ai fini del trattamento di quiescenza complessivi anni 09 mesi 04 giorni 15 relativi al servizio di ruolo prestato dalla stessa presso l'Università di Palermo;
- VISTO il D.D.R. n. 3511 del 29/10/1998 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 24/11/1998 al n. 4880 - con il quale all'Avv. Fiandaca Beatrice è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza del corso di laurea in Giurisprudenza e Pratica Forense pari ad anni 05;

VISTO il D.D.G. n. 00998 del 22/02/2002 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1255 il 22/03/2002 - con il quale l'Avv. Fiandaca Beatrice è stata inquadrata, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 15/05/2000, n.10;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che l'Avv. Fiandaca Beatrice, alla data del 30/12/2017, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/11/1991 al 30/12/2017	26	01	15
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (Decreto n. 9413/1997)	09	04	15
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 3511/1998)	05	00	00
Totale	40	06	00

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2017 è risolto il rapporto di lavoro dell'Avv. Fiandaca Beatrice nata a Palermo il 12/05/1957, Dirigente di terza fascia, e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

- 8 NOV 2017

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Gianmanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri

IL FUNZIONARIO
Ivan Di Bona

Ivan Di Bona